

**DELIBERAZIONE 13 APRILE 2017  
234/2017/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ SUNERGISE S.R.L. NEI  
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE  
T0735531**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 13 aprile 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;

- la nota prot. generale dell’Autorità 4725 dell’8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. La Sunergise S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato all’Autorità, in data 18 gennaio 2017 (prot. Autorità 2365 del 23 gennaio 2017), un reclamo, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) il calcolo del corrispettivo per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, in relazione al preventivo identificato dal codice di rintracciabilità T0735531;
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore di rete e all’Autorità al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante, derivanti dalla sensibile differenza tra gli importi richiesti dal gestore e quelli stimati dal reclamante come corrispettivo di connessione;
3. con nota del 27 gennaio 2017 (prot. Autorità 2931), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 30 gennaio 2017 (prot. Autorità 3221), l’Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni;
5. con nota del 10 febbraio 2017 (prot. Autorità 5026 del 10 febbraio 2017), il gestore ha trasmesso le informazioni richieste;
6. con nota del 17 febbraio 2017 (prot. Autorità 6584 del 17 febbraio 2017), il reclamante ha formulato alcune controdeduzioni in merito alle risposte fornite dal gestore;
7. in data 27 marzo 2017, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Disciplina.

**QUADRO NORMATIVO:**

8. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
  - a) l’articolo 12, comma 1, che definisce la formula per il calcolo del corrispettivo per la connessione, espresso in euro, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
  - b) l’articolo 12, commi 2 e 3, che disciplinano i casi di nuova connessione nelle fattispecie, rispettivamente, di linea in cavo interrato e di linea in parte in cavo interrato e in parte in linea aerea, introducendo alcune varianti nella formula di cui al comma 1 dell’articolo 12;
  - c) l’articolo 12, comma 4, che disciplina i casi di adeguamento di una connessione esistente, qualora la linea sia in parte in cavo interrato e in parte in linea aerea, specificando che il corrispettivo per la connessione è pari a

quello di cui al comma 3 dell'articolo 12, ad eccezione del fatto che i corrispettivi CM non vengono qui moltiplicati per 2 (due).

#### **QUADRO FATTUALE:**

9. In data 10 agosto 2016, il reclamante presentava al gestore una domanda di adeguamento di una connessione esistente, finalizzata alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza pari a 900 kW, da installare in località "Frazione Salia Snc", nel comune di Gubbio (PG);
10. in data 12 ottobre 2016, il gestore trasmetteva al reclamante un primo preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità T0735531, contenente un corrispettivo di connessione pari a 162.394,03 euro, determinato utilizzando la formula di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del TICA;
11. in data 22 ottobre 2016, il reclamante inviava una nota al gestore con cui chiedeva il ricalcolo del corrispettivo di connessione, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, del TICA per le ipotesi di adeguamento di una connessione esistente;
12. in data 1 dicembre 2016, il gestore trasmetteva quindi un secondo preventivo di connessione contenente un corrispettivo di connessione pari a 154.059,44 euro, calcolato utilizzando stavolta la formula prevista all'articolo 12, comma 3, del TICA, applicabile alle richieste di nuova connessione per le quali la linea da realizzare sia in parte in cavo interrato e in parte in linea aerea;
13. in data 21 dicembre 2016, il reclamante ribadiva al gestore la propria richiesta di calcolare il corrispettivo di connessione in conformità all'articolo 12, comma 4, del TICA;
14. in data 10 gennaio 2017, il gestore rigettava la richiesta del reclamante, evidenziando che il paragrafo B.8.1 della propria "Guida per le connessioni" prevedeva che: *"Qualora, nel caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, la soluzione individuata dovesse essere riferita, per necessità tecniche, ad un punto di connessione alla rete diverso da quello della connessione esistente, sarà necessario realizzare una nuova connessione, con eventuale modifica del codice POD, fermo restando che nel calcolo del corrispettivo per la connessione si terrà conto, ove previsto, della potenza già disponibile in prelievo e/o in immissione"*;
15. in data 18 gennaio 2017, il reclamante, dolendosi di quanto affermato dal gestore nella predetta nota del 10 gennaio 2017, reiterava la propria richiesta.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

16. Il reclamante afferma che, trattandosi nella fattispecie di una ipotesi di adeguamento di una connessione già esistente, il calcolo del corrispettivo di connessione dovrebbe essere effettuato in conformità all'articolo 12, comma 4,

del TICA, quindi ponendo pari a 1 i corrispettivi “CM” di cui alla formula indicata al comma 3 del medesimo articolo;

17. il reclamante sottolinea che il progetto dell’impianto di rete per la connessione prevede il medesimo tracciato e il medesimo punto di consegna della linea elettrica esistente, con riferimento alla quale è stato richiesto l’adeguamento; per tale motivo il reclamante ritiene non applicabile il paragrafo B.8.1 della “Guida per le connessioni” di e-distribuzione S.p.a;
18. il reclamante afferma, inoltre, che un eventuale cambio del POD non possa in ogni caso impedire l’applicazione dell’articolo 12, comma 4, del TICA;
19. in conclusione, il reclamante chiede che l’Autorità obblighi il gestore a calcolare il corrispettivo di connessione in conformità all’articolo 12, comma 4, del TICA.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

20. Il gestore ritiene che, per la connessione dell’impianto del reclamante, occorra “*realizzare ex novo una nuova connessione in media tensione con relativa cabina di consegna, quindi un nuovo punto di consegna a tutti gli effetti*”;
21. il gestore precisa, inoltre, che “*si tratta quindi di realizzare una nuova connessione che niente ha a che vedere con quella preesistente, comportando la posa di nuovi cavi interrati di sezione decisamente maggiore*”;
22. in definitiva, il gestore afferma che il progetto di connessione *de quo* non ricadrebbe nella fattispecie di “adeguamento di una connessione esistente” e, pertanto, ritiene non applicabile l’articolo 12, comma 4, del TICA.

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

23. La risoluzione della presente controversia impone un preliminare accertamento volto a stabilire se i lavori per la connessione alla rete dell’impianto di produzione costituiscano un “adeguamento di connessione esistente”, riconducibile quindi all’ambito applicativo dell’articolo 12, comma 4, del TICA;
24. infatti, il TICA prevede formule diverse per la determinazione del corrispettivo di connessione, a seconda che si tratti di una nuova connessione (articolo 12, comma 3), oppure, appunto, di un mero adeguamento di una connessione esistente (articolo 12, comma 4);
25. dall’analisi dei documenti acquisiti nel corso del procedimento di trattazione del reclamo e, in particolare, dalla documentazione progettuale e fotografica prodotta dal reclamante con nota del 17 febbraio 2017 (prot. Autorità 6584 del 17 febbraio 2017), risulta chiaramente che:
  - a) l’impianto di produzione *de quo* dovrà essere connesso alla rete del gestore nel medesimo punto di consegna già esistente: nella fattispecie non si è quindi verificata la condizione, di cui al paragrafo B.8.1 della “Guida per le connessioni” del gestore, che disciplina i casi di realizzazione di un punto di connessione alla rete diverso da quello relativo alla connessione già esistente;

- b) nel caso in questione, inoltre, non vi è alcuna connessione da realizzare *ex novo*: i lavori previsti nel preventivo di connessione prevedono infatti la sostituzione dell'esistente cavo interrato in BT con un cavo MT, senza alcuna necessità di effettuare lavori di scavo;
  - c) non emerge infine alcun elemento che giustifichi il cambio del POD;
26. alla luce di ciò si è di fronte ad un chiaro caso di “adeguamento di una connessione esistente” e non sussistono, quindi, elementi tali da giustificare la mancata applicazione, da parte del gestore, dell'articolo 12, comma 4, del TICA

### **DELIBERA**

1. di accogliere il reclamo presentato dalla Sunergise S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione T0735531;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. di:
  - a) inviare a Sunergise S.r.l., entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, il preventivo di connessione aggiornato con il corrispettivo di connessione ricalcolato in conformità con quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, del TICA;
  - b) restituire a Sunergise S.r.l., entro il medesimo termine di cui al punto a), eventuali maggiori somme corrisposte all'atto di accettazione del preventivo;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

13 aprile 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*